



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1480

Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini
della decretazione d'urgenza

Indice

1. DDL S. 1480 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1480	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025	12
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 408(ant.) del 12/11/2025	16
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415(ant.) del 10/12/2025	19
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1(pom.) del 20/01/2026	22

1. DDL S. 1480 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1480

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

Titolo breve: *Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*

Iter

10 dicembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1480

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Peppe De Cristofaro \(Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA\)](#)

Cofirmatari

[Ilaria Cucchi \(Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA\)](#), [Tino Magni \(Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA\)](#)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **7 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 301 dell'8 maggio 2025.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, DECRETI LEGGE

Articoli

ORDINE DEL GIORNO (Art.1), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.1), GOVERNO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), CORTE COSTITUZIONALE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alberto Balboni \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 2 luglio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 24 giugno

2025. Annuncio nella seduta n. 319 del 24 giugno 2025.
Parere della commissione 2^a (Giustizia)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1480

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1480

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO**, **CUCCHI** e **MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2025

Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di porre un argine alla prassi ultradecennale, consolidata nel corso della XIX legislatura, di una sempre maggiore prevalenza della decretazione d'urgenza rispetto al totale dei provvedimenti aventi forza di legge.

Nel corso della corrente legislatura, in particolare, il ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza ha raggiunto una frequenza abnorme, maggiore persino rispetto ai Governi che si sono succeduti durante il periodo emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19: alla fine del 2024 erano 84 i decreti-legge emanati dal governo Meloni dal suo insediamento e a maggio 2025 sfiorano ormai il centinaio.

In sostanza, il decreto-legge è diventato nei fatti la fonte principale attraverso la quale il Governo svolge il proprio indirizzo politico, snaturando il senso e i limiti dello strumento, come definiti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale. Ancora più preoccupante, il fatto che il decreto-legge sia ormai diventato la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento espropriando il titolare legittimo della potestà legislativa statale, ossia il Parlamento.

L'abuso della decretazione d'urgenza comporta infatti il progressivo svilimento del ruolo del Parlamento, che - in quanto massima espressione della sovranità popolare - dovrebbe mantenere un ruolo centrale nella produzione legislativa.

Secondo il nostro modello di democrazia parlamentare, infatti, il potere legislativo appartiene al Parlamento e il Governo può esercitare limitate funzioni normative che « devono svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione a garanzia delle funzioni legislative delle due Camere » (sentenza Corte costituzionale n. 146 del 25 luglio 2024).

L'articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo il potere di adottare atti aventi valore di legge, efficaci per sessanta giorni, entro i quali deve intervenire l'adozione in Parlamento della legge di conversione, la quale - eventualmente - potrebbe apportare delle modifiche al testo del decreto-legge. Il decreto-legge può essere adottato solo quando sussistano circostanze di necessità e urgenza che richiedano un celere intervento legislativo. La pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione.

Nonostante il frequente richiamo della Corte costituzionale al rispetto del requisito dell'omogeneità delle misure in essi contenuti, ossia « un'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico », la prassi affermata nel corso degli ultimi anni consente l'approvazione e l'entrata in vigore di legge di

conversione di decreti legge con natura disomogenea, sovente privi dei requisiti di necessità e urgenza prescritti.

L'abuso della decretazione d'urgenza ha invertito del tutto il rapporto tra regola ed eccezione nell'attribuzione della funzione legislativa alle Camere (la regola) e la previsione di strumenti di rango legislativo cui il Governo può talora ricorrere (l'eccezione). Si tratta di un'inversione che per portata travalica la gravità delle violazioni delle singole disposizioni costituzionali che limitano l'esercizio della potestà legislativa del Governo, finendo invece per determinare una preoccupante involuzione della stessa forma di stato liberale e democratica.

La situazione è aggravata dal massiccio utilizzo dello strumento della fiducia e dalla prassi di far confluire più decreti in un'unica legge di conversione, che provoca notevoli problemi di coerenza nel « nuovo » assetto delle fonti. Inoltre ciò comporta conseguenze specifiche sul peculiare sistema di organizzazione bicamerale del nostro Parlamento. Tale organizzazione, come si sa, prevede un procedimento legislativo ove la legge è intesa come prodotto collettivo delle due Camere. È il paradigma del bicameralismo perfetto nel procedimento legislativo, fatto oggetto di critiche diffuse e iniziative di riforma, che sono però sempre fallite alla prova del voto popolare. Ciononostante, esso risulta sostanzialmente travolto dall'attuale prassi nella produzione normativa, specie con riferimento alla decretazione d'urgenza, che realizza una sostanziale « monocameralizzazione alternata » del procedimento legislativo, in contrasto con l'assetto costituzionale vigente.

Tale processo si accompagna allo svuotamento del ruolo delle Assemblee, realizzando alla fine un processo legislativo di fatto decentrato, con la Commissione del primo ramo di esame dei disegni di legge di conversione che svolge funzioni sostanzialmente redigenti e le due Assemblee (assieme alla Commissione del secondo ramo parlamentare d'esame) relegate ad un ruolo di mera ratifica. Tale riduzione del procedimento legislativo ad un procedimento monocamerale alternato e decentrato si realizza attraverso una specifica modalità di gestione dei tempi parlamentari in connessione con la abnorme portata normativa dei decreti-legge e delle leggi che li convertono, combinato con un uso sistematico della questione di fiducia.

Il presente disegno di legge costituzionale interviene sul testo degli articoli 72 e 77 della Costituzione, da un lato introducendo, all'articolo 72, l'istituto del disegno di legge governativo prioritario, in modo da attribuire al Governo la possibilità di ottenere, in determinati e specifici casi, una rapida discussione e approvazione di provvedimenti ritenuti prioritario per l'azione di governo; dall'altro ponendo, all'articolo 77, ulteriori condizioni e limiti all'emanazione dei decreti-legge, esplicitando il requisito dell'omogeneità e le esclusioni di specifiche materie.

Si è inoltre introdotta una previsione sui regolamenti parlamentari i quali disciplineranno le prerogative delle forze di opposizione, anche con riferimento alla programmazione e organizzazione dei lavori.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Governo può chiedere a una delle due Camere di iscrivere con priorità un disegno di legge all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro un massimo di novanta giorni. La Camera delibera l'iscrizione all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla richiesta.

Sono esclusi dal procedimento di cui al quinto comma i disegni di legge di cui al quarto comma, i disegni di legge di conversione dei decreti, i disegni di legge di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma.

Il regolamento di ciascuna Camera disciplina le prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione e riserva ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni. Il regolamento stabilisce altresì le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento di cui al quinto comma, anche con riferimento alla necessaria omogeneità del disegno di legge ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I decreti contengono misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere omogeneo e specifico e non possono concernere le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, introdurre nuovi reati, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I predetti requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59126

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025

351^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1469) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2025.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede al Governo se siano in corso interlocuzioni con i rappresentanti di altre confessioni religiose, sia al fine di concludere procedimenti di stipulazione di intese sia per integrare intese già definite in precedenza. Al riguardo, rammenta come il Governo abbia manifestato in passato la disponibilità ad un confronto con confessioni religiose con le quali non si è ancora addivenuti alla stipula di intese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

In merito alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, nel chiedere al Governo di acquisire i necessari elementi informativi, ricorda come la Nota breve n. 84 del Servizio studi riporti l'elenco delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un'intesa, conformemente all'articolo 8 della Costituzione. Peraltro, viene ricordato come, il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche presenti in Italia abbiano sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.

La relatrice **SPINELLI** (FdI) e il ministro **CALDEROLI** rinunciano all'intervento di replica.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 14 di martedì 8 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1541) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI. - Modifiche all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto della Regione

siciliana, in materia di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e l'ufficio di Deputato regionale

(Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa dei senatori Malan e Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1046, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948.

Nello specifico, la prima di tali modifiche introduce il principio dell'incompatibilità della carica di assessore con l'ufficio di deputato regionale, unitamente al conseguente obbligo di temporanea sospensione dello stesso deputato nominato assessore e relativa supplenza.

Si prevede, inoltre, che la legge regionale che disciplina tale incompatibilità, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, non possa essere sottoposta al *referendum* di cui all'articolo 17-*bis* dello Statuto.

Infine, si demanda a un'apposita legge regionale la disciplina dello *status* giuridico ed economico dell'assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di deputato regionale.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritiene che ci si possa limitare ad acquisire eventuali contributi scritti, anche tenuto conto che la previsione sull'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere regionale è già prevista negli statuti di diverse regioni ad autonomia ordinaria.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) e la senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ritengono sufficiente - in considerazione della portata circoscritta del disegno di legge costituzionale - limitarsi all'acquisizione di contributi scritti.

Il [PRESIDENTE](#), sulla base dell'orientamento prevalente, propone quindi di fissare alle ore 14 di lunedì 7 luglio il termine entro il quale indicare i soggetti a cui richiedere un contributo scritto, nel numero massimo di due per ciascun gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno 2025.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati, fatta eccezione per la proposta 1.0.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In qualità di relatore, presenta quindi l'emendamento 1.0.2/5^a Commissione (pubblicato in allegato) volto a sopprimere la proposta 1.0.2.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti accolti nella seduta dello scorso 26 giugno.

Successivamente, previa dichiarazione di astensione del senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), è approvato l'emendamento 1.0.2/5^a Commissione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP)- nel rammentare come il proprio Gruppo non si sia opposto all'esame del disegno di legge in discussione - auspica che il tema della rappresentatività dei consigli regionali e delle istituzioni politiche territoriali in generale sia affrontato in maniera complessiva ed organica.

Annuncia quindi il voto di astensione.

Non essendovi ulteriori interventi in dichiarazione di voto, il ministro [CALDEROLI](#) richiama la necessità di un senso di responsabilità politica da parte di tutti i Gruppi.

Nel ricordare che le condizioni economiche del Paese sono molto diverse da quelle che nel 2011 - con lo *spread* a livelli estremamente elevati - avevano portato ad una limitazione del numero degli assessori e dei consiglieri regionali, evidenza che il disegno di legge in esame lascia immutato il vigente numero dei consiglieri regionali.

Andrebbero quindi evitate strumentalizzazioni demagogiche con cui si presenta tale provvedimento in termini di incremento del numero dei consiglieri.

Infatti, il tema della rappresentatività richiede una rivalutazione complessiva e seria, evitando dichiarazioni di stampo populista.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in discussione, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1246) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(1480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 976, 1137, 1244, 1246 e 1392, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1480, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 maggio 2025.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1480, a prima firma del senatore De Cristofaro, evidenziando che esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 aggiunge tre nuovi commi all'articolo 72 della Costituzione finalizzati a introdurre l'istituto del disegno di legge governativo prioritario.

In particolare, si prevede che il Governo possa richiedere a una delle due Camere di iscrivere all'ordine del giorno, entro dieci giorni, un disegno di legge il cui esame debba essere concluso entro un massimo di 90 giorni. La norma dispone che siano esclusi da tale procedura i disegni di legge di cui al quarto comma dell'articolo 72, per i quali è prevista la procedura ordinaria di esame e approvazione in Assemblea, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma. È demandata al regolamento di ciascuna Camera la definizione delle condizioni, delle modalità e dei limiti del procedimento, nonché la disciplina delle prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione, anche con riferimento alla programmazione e organizzazione dei lavori.

L'articolo 2 modifica l'articolo 77 della Costituzione, anche in questo caso introducendo tre nuovi commi.

Il primo di questi dispone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, di

carattere omogeneo e specifico e che non possano concernere le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72.

Il secondo nuovo comma stabilisce che il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, introdurre nuovi reati e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il nuovo terzo comma specifica che i predetti requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame di questa Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di costituire un Comitato ristretto - formato da un rappresentante per ciascun Gruppo - al fine di predisporre un testo unificato.

I senatori [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) e [PARRINI](#) (PD-IDP), nonché la senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) comunicano che entreranno a far parte del comitato ristretto in rappresentanza dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) comunica che il Gruppo del Movimento 5 stelle sarà rappresentato dalla senatrice Maiorino.

Il senatore [LISEI](#) (Fdl) si riserva di indicare il senatore in rappresentanza del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) invita i gruppi ancora mancanti a comunicare entro la fine della settimana il proprio rappresentante nel Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI DELLE ORE 14 E DELLE ORE 20 E
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le odierne sedute pomeridiana e notturna già convocate alle ore 14 e alle ore 20 non avranno più luogo.

Comunica poi che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 3 luglio, 2025, sarà anticipata alle ore 8,45 e che il relativo ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. [1561](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2025 n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1452](#)

Art. 1

1.0.2/5^a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 408(ant.) del 12/11/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2025

408^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(1576) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SCALFAROTTO e Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(1620) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAZZELLA e Barbara GUIDOLIN. - Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità

(1629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Sandra ZAMPA e altri. - Modifiche all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1299. Congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1576, 1620 e 1629 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1299, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 giugno scorso.

Il relatore, senatore **DE PRIAMO** (Fdi) illustra i disegni di legge costituzionale di cui valutare l'abbinamento. Il disegno di legge costituzionale n. 1620, d'iniziativa del senatore Mazzella e della senatrice Guidolin, propone una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione, con la quale si dispone che la Repubblica rimuova gli ostacoli e ogni forma di discriminazione che limitano l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e in ogni altro luogo e formazione sociale ove si svolge la loro personalità, valorizzandone le capacità.

Il disegno di legge costituzionale n. 1629, a prima firma della senatrice Zampa, si compone di un unico articolo che apporta modifiche all'articolo 38 della Costituzione, al fine di dare riconoscimento e tutela alla specifica condizione delle persone con disabilità.

In particolare, si premette al primo comma del citato articolo 38 un nuovo comma, nel quale si stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela la specifica condizione delle persone con disabilità, promuove la loro autonomia e rimuove gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva partecipazione alla vita sociale.

Inoltre, il comma 3, in tema di diritto all'educazione e all'avviamento professionale, viene riformulato, sostituendo il riferimento ai "minorati" con quello alle "persone con disabilità".

Quest'ultima proposta di modifica è oggetto anche del disegno di legge n. 1576, presentato dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Sbrollini.

Concludendo, stante l'analogia di materia, propone che le proposte appena illustrate siano trattate congiuntamente al disegno di legge costituzionale n. 1299, già all'esame di questa Commissione. La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come i disegni di legge in esame siano accomunati da due finalità: la prima è rappresentata dalla necessità di un adeguamento lessicale della Carta costituzionale, per superare espressioni oramai datate, come la parola "minorati", presente nel terzo comma dell'articolo 38, che ha assunto nel tempo una valenza negativa. La seconda finalità consiste in un'ulteriore valorizzazione dell'attenzione che le Istituzioni repubblicane devono avere nei confronti delle persone svantaggiate da condizioni personali di disabilità, al fine di compensare tali situazioni di svantaggio.

Reputa quindi opportuno costituire un Comitato ristretto per predisporre un testo unificato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) concorda con la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) si riserva una valutazione sulla proposta di istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(780\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2024.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rileva come, nel titolo del disegno di legge, la parola "sfruttamento" andrebbe sostituita con un termine più adeguato e coerente con l'articolo del provvedimento.

Reputa quindi opportuna una pausa di riflessione, per valutare se sia meglio intervenire con un emendamento correttivo del titolo oppure se vada valutato il ritiro del disegno di legge e la presentazione di una nuova proposta di identico contenuto ma con il titolo modificato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con l'opportunità di una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1244\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1246\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

[\(1392\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

[\(1480\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'ultima seduta si era convenuto di costituire un Comitato ristretto per giungere alla predisposizione di un testo unificato.

Fa presente poi che deve essere individuato il rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia all'interno del Comitato.

La senatrice [SPINELLI](#) (FdI) annuncia la disponibilità a far parte del Comitato in rappresentanza di Fratelli d'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende quindi la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, conformemente alle determinazioni adottate in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione si riunirà alle ore 12 di martedì 25 novembre, per avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2025 (*flussi migratori*), ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Dal momento che il decreto legge è calendarizzato in Assemblea alle ore 16,30 della medesima giornata, si è altresì convenuto di fissare fin d'ora il termine di presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13 di martedì 25 novembre.

Nella giornata di mercoledì 26 novembre, si proseguirà con l'esame dei disegni di legge costituzionali iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Altresì, verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. [1623](#) (*Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*), collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre che del disegno di legge costituzionale n. [1279-B](#) (*Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*), in seconda deliberazione.

Infine, ricorda che giovedì 20 novembre, alle ore 15,30, presso la Camera dei deputati, le Commissioni congiunte Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento procederanno all'audizione del commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael Mc Grath.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415(ant.) del 10/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2025

415^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1706\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 9 dicembre 2025, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, ribadendo le perplessità sul merito del provvedimento in esame già precedentemente esposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1731\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ribadendo una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato alla seduta di ieri).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto contrario, sottolineando come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo intervento di corto respiro, che si limita a tamponare l'emergenza, senza offrire le necessarie risposte strutturali di cui la situazione dell'ex Ilva avrebbe bisogno.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1299\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

[\(1576\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SCALFAROTTO e Daniela SBROLLINI. -

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità
(1620) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAZZELLA e Barbara GUIDOLIN. -

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità

(1629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Sandra ZAMPA e altri. - Modifiche

all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) propone di adottare l'Atto Senato 1299, a prima firma del senatore Guidi, come testo base per il prosieguo dell'esame, manifestando fin d'ora la disponibilità ad accogliere modifiche migliorative.

La Commissione conviene sull'adozione dell'Atto Senato 1299 come testo base.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 12 di giovedì 8 gennaio 2026 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) preannuncia l'intenzione di procedere al ritiro del disegno di legge in esame per presentarne uno nuovo, recante una formulazione del titolo corrispondente all'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1246) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(1480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, prospetta la possibilità di convocare il comitato ristretto, ai fini dell'adozione di un testo unificato, la prossima settimana, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di martedì 9 dicembre 2025 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [1623](#) (*Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1706

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 9 dicembre 2025, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 5.4 (testo 2), che rimette ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità di applicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresentando l'opportunità di specificare la portata della deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 sulla disciplina di adozione dei regolamenti.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 574 e connessi

Riunione n. 1

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

Relatore: [BALBONI \(Fdi\)](#)

Orario: dalle 13,40 alle 14,25

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1246\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

[\(1392\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

[\(1244\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1480\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Esame congiunto e rinvio)

